



**Città di Fiesole**

# **Statuto della Città di Fiesole**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 57 del 26 giugno 2025**

**Entrato in vigore l'8 agosto 2025**

## INDICE

|                                                                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 1. Il Comune.....                                                                                             | 5  |
| Art. 2. Lo Statuto e le fonti normative.....                                                                       | 5  |
| Art. 3. Gli obiettivi del Comune e la tutela dei cittadini .....                                                   | 5  |
| Art. 4. La cooperazione con altri enti locali .....                                                                | 6  |
| Art. 5. Collaborazione tra con le formazioni sociali .....                                                         | 6  |
| Art. 6. La partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale.....                                          | 6  |
| Art. 7. L'intervento nei procedimenti di autorità statali e territoriali diverse.....                              | 6  |
| Art. 8. La tutela dei diritti e degli interessi comunali .....                                                     | 7  |
| Art. 9. Programmazione.....                                                                                        | 7  |
| Art. 10. Il territorio, la sede e lo stemma comunale.....                                                          | 7  |
| Art. 11. L'informazione e l'albo pretorio .....                                                                    | 7  |
| Art. 12. La potestà regolamentare.....                                                                             | 8  |
| Art. 13. Gli organi di governo.....                                                                                | 9  |
| Art. 14. Il Consiglio Comunale.....                                                                                | 9  |
| Art. 15. Le linee programmatiche di mandato .....                                                                  | 10 |
| Art. 16. La presidenza del Consiglio .....                                                                         | 10 |
| Art. 17. I Consiglieri comunali.....                                                                               | 11 |
| Art. 18. La situazione delle partecipazioni associative e compensi dei Consiglieri comunali e degli Assessori..... | 11 |
| Art. 19. I gruppi consiliari .....                                                                                 | 11 |
| Art. 20. La Conferenza dei Capigruppo .....                                                                        | 11 |
| Art. 21. Le commissioni consiliari .....                                                                           | 11 |
| Art. 22. Il Regolamento del Consiglio.....                                                                         | 12 |
| Art. 23. L'iniziativa deliberativa .....                                                                           | 12 |
| Art. 24. La composizione e la nomina .....                                                                         | 13 |
| Art. 25. Il ruolo e le competenze generali .....                                                                   | 13 |
| Art. 26. Il Vicesindaco .....                                                                                      | 13 |
| Art. 27. Gli Assessori .....                                                                                       | 14 |
| Art. 28. Il Sindaco .....                                                                                          | 14 |
| Art. 29. La rappresentanza legale .....                                                                            | 15 |
| Art. 30. I poteri d'ordinanza .....                                                                                | 15 |
| Art. 31. I principi generali .....                                                                                 | 16 |

|                                                                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 32. L'associazionismo, il volontariato e i Consigli di zona .....                                                                                                            | 16 |
| Art. 33. I Consigli di zona.....                                                                                                                                                  | 17 |
| Art. 34. Il Consiglio comunale dei ragazzi.....                                                                                                                                   | 17 |
| Art. 35. Le Consulte .....                                                                                                                                                        | 17 |
| Art. 36. Le consultazioni.....                                                                                                                                                    | 17 |
| Art. 37. Le istanze .....                                                                                                                                                         | 18 |
| Art. 38. Le petizioni.....                                                                                                                                                        | 18 |
| Art. 39. Le proposte.....                                                                                                                                                         | 18 |
| Art. 40. Il referendum consultivo.....                                                                                                                                            | 18 |
| Art. 41. Il referendum abrogativo .....                                                                                                                                           | 19 |
| Art. 42. Bilancio partecipativo.....                                                                                                                                              | 19 |
| Art. 43. La pubblicità degli atti amministrativi .....                                                                                                                            | 20 |
| Art. 44. Il diritto di accesso.....                                                                                                                                               | 20 |
| Art. 45. Il procedimento amministrativo.....                                                                                                                                      | 20 |
| Art. 46. L'informazione e la comunicazione.....                                                                                                                                   | 20 |
| Art. 47. I servizi comunali .....                                                                                                                                                 | 21 |
| Art. 48. L'affidamento a terzi.....                                                                                                                                               | 21 |
| Art. 49. Le aziende speciali .....                                                                                                                                                | 21 |
| Art. 50. Le Istituzioni/Fondazioni .....                                                                                                                                          | 22 |
| Art. 51. Le Società per Azioni .....                                                                                                                                              | 22 |
| Art. 52. La Carta dei Servizi .....                                                                                                                                               | 23 |
| Art. 53. Le convenzioni.....                                                                                                                                                      | 23 |
| Art. 54. I Consorzi.....                                                                                                                                                          | 23 |
| Art. 55. Gli accordi di programma.....                                                                                                                                            | 24 |
| Art. 56. L'ordinamento contabile del Comune .....                                                                                                                                 | 24 |
| Art. 57. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, il rendiconto della<br>gestione, il bilancio consolidato .....                                                    | 24 |
| Art. 58. La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti.....                                                                                                        | 25 |
| Art. 59. La gestione corrente.....                                                                                                                                                | 25 |
| Art. 60. La gestione della spesa per investimenti .....                                                                                                                           | 25 |
| Art. 61. L'organo di revisione economico finanziario .....                                                                                                                        | 26 |
| Art. 62. Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del revisore unico o dei<br>componenti dell'organo di revisione economico finanziario; revoca e dimissioni ..... | 26 |
| Art. 63. I principi generali.....                                                                                                                                                 | 26 |

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Art. 64. L'organizzazione .....                                           | 26 |
| Art. 65. Il Segretario comunale.....                                      | 27 |
| Art. 66. Il Vicesegretario comunale .....                                 | 27 |
| Art. 67. Le funzioni dirigenziali .....                                   | 27 |
| Art. 68. La Conferenza dei capi-dipartimento .....                        | 28 |
| Art. 69. La presidenza di gare e di commissioni di concorso .....         | 28 |
| Art. 70. La responsabilità .....                                          | 28 |
| Art. 71. Gli incarichi esterni .....                                      | 28 |
| Art. 72. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ..... | 29 |
| Art. 73. La formazione .....                                              | 29 |
| Art. 74. I regolamenti .....                                              | 30 |
| Art. 75. La revisione dello Statuto .....                                 | 30 |
| Art. 76. L'entrata in vigore .....                                        | 30 |

# **TITOLO I**

## **I PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 1. Il Comune**

1. Il Comune di Fiesole, riconosciuto dall'ordinamento generale della Repubblica, è l'ente autonomo locale che rappresenta la comunità del proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo economico e sociale. Nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, nell'esercizio della propria autonomia, cura e promuove lo sviluppo integrale della persona, in tutti i suoi aspetti: sociali, economici e culturali.
2. È un ente democratico che fonda la propria azione sui principi costituzionali ed europeistici, valorizza la cultura della pace e promuove la libertà, la cooperazione, la solidarietà dei popoli ripudiando ogni forma di conflitto e di violenza.

### **Art. 2. Lo Statuto e le fonti normative**

1. Lo Statuto è la fonte normativa primaria dell'ordinamento comunale che, nell'ambito dei principi generali fissati dalle leggi statali determina le linee fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e indica fini e modalità per la promozione della comunità cittadina. Lo Statuto garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa e organizzativa del Comune.
2. Il Comune esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali o regionali nel rispetto delle leggi e dello Statuto.
3. Il Consiglio comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità rappresentata.

### **Art. 3. Gli obiettivi del Comune e la tutela dei cittadini**

1. Il Comune riconosce la persona umana quale fondamento della comunità. Nell'esercizio delle proprie funzioni, promuove attivamente il rispetto dei diritti inviolabili della persona, opera per favorire la concreta realizzazione dei principi di uguaglianza e di pari dignità, adoperandosi per la rimozione di ogni forma di discriminazione. Favorisce lo sviluppo di una città sinergica, inclusiva e solidale, nel rispetto delle diversità. Si impegna, altresì, a preservare il tradizionale spirito di ospitalità e di accoglienza.
2. Il Comune promuove lo sviluppo della "cultura del benessere" e si adopera per il raggiungimento di un benessere sociale diffuso e condiviso, quale garanzia dei diritti per tutti, secondo i principi di equità e di solidarietà, adoperandosi, per quanto di sua competenza, per il superamento degli squilibri economici, culturali e sociali esistenti nella comunità.
3. Nell'ambito dei propri poteri e funzioni, il Comune riconosce pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali senza alcuna distinzione di sesso, identità di genere, orientamento sessuale, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali, familiari e sociali, anche attraverso la promozione dei valori della tolleranza e della solidarietà.
4. Nell'esercizio della propria autonomia, il Comune tutela e valorizza le risorse paesaggistiche e naturalistiche, il patrimonio storico e culturale, promuove la crescita civile e culturale della comunità. Il Comune riconosce l'importanza della tutela

dell'ambiente, del clima e della salute umana, promuove e favorisce, insieme alle altre istituzioni, la riduzione dell'inquinamento adoperandosi, nell'ambito di un uso equo e sostenibile delle risorse, per la salvaguardia dei diritti e delle necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Sostiene i principi dell'economia circolare perseguendo così il benessere della comunità.

5. Il Comune pone al centro della propria azione il cittadino, riconoscendolo portatore di idee, sensibilità e conoscenze, promuove la cittadinanza attiva e la partecipazione popolare, riconosce quale elemento cardine della propria azione la tutela e la valorizzazione dei beni comuni, anche favorendo forme di gestione condivisa tra l'amministrazione e la cittadinanza.
6. Il Comune riconosce di primaria importanza lo sviluppo della cittadinanza digitale attraverso l'ampliamento della cultura e delle competenze digitali per tutti i cittadini. Il Comune si adopera, secondo le proprie possibilità e competenze, a rimuovere e prevenire gli ostacoli che di fatto impediscono la piena parità di accesso alle informazioni, alle comunicazioni e alle tecnologie dell'informazione, tenendo conto anche delle situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

#### **Art. 4. La cooperazione con altri enti locali**

1. Il Comune promuove e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti del sistema delle autonomie, anche per l'esecuzione associata di funzioni e servizi sovra e pluricomunali con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza, efficacia ed equità sociale e per favorire un armonico processo di sviluppo.

#### **Art. 5. Collaborazione con le formazioni sociali**

1. Il Comune riconosce le formazioni sociali in tutte le sue componenti e in particolare favorisce e promuove la nascita e lo sviluppo dell'associazionismo, nel rispetto delle rispettive autonomie e competenze, secondo il principio della sussidiarietà. Determina i criteri per attuare forme di sostegno e collaborazione con l'associazionismo che persegue finalità di interesse pubblico.

#### **Art. 6. La partecipazione dei cittadini alla vita politica e sociale**

1. Il Comune favorisce la promozione della cittadinanza attiva attraverso la partecipazione diretta dei cittadini, singoli e/o associati, quali attori principali nella cura e nella tutela dei beni comuni, materiali e immateriali, del territorio. A tal fine valorizza libere forme associative e promuove la creazione di organismi di partecipazione popolare.
2. Il Comune riconosce e promuove altresì la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; promuove e valorizza le attività culturali e sportive come strumenti che favoriscano la crescita dell'individuo.
3. Il Comune promuove le formazioni sociali che, in spirito collaborativo e partecipato, coinvolgano i vari attori e i cittadini del territorio secondo principi di reciprocità, fraternità e inclusione, felicità e benessere collettivo, pluralità dei partecipanti.

#### **Art. 7. L'intervento nei procedimenti di autorità statali e territoriali diverse**

1. Al di fuori delle competenze proprie o delegate, il Comune ha sempre titolo a intervenire con i propri poteri nell'ambito dei procedimenti delle autorità statali o regionali, anche se non richiesto, quando lo ritenga di preciso interesse comunale. Esso può sempre attivarsi per richiedere l'inizio dei procedimenti o l'adozione dei provvedimenti di competenza statale e di enti territoriali diversi.

#### **Art. 8. La tutela dei diritti e degli interessi comunali**

1. Spetta sempre al Comune la tutela istituzionale dei diritti e degli interessi comunali, esercitando, inoltre, le azioni consentite a difesa della comunità e proponendo i ricorsi contro atti o provvedimenti di altre autorità che si ritengano lesivi delle competenze comunali o dei diritti della comunità rappresentata.

#### **Art. 9. Programmazione**

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, il Comune assume la programmazione e la trasparenza come metodo di azione amministrativa e definisce gli obiettivi della propria attività mediante piani e programmi generali e settoriali coordinati con gli strumenti programmatori dello Stato, della Regione e della Città Metropolitana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali.

#### **Art. 10. Il territorio, la sede e lo stemma comunale**

1. Il Comune esercita le funzioni e i poteri ad esso conferiti nell'ambito del proprio territorio, comprendente la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico. I beni naturali, ambientali, paesaggistici, architettonici, storici, artistici, museali e archeologici siti nel territorio comunale sono patrimonio dell'intera collettività. Il Comune elabora gli strumenti urbanistici in autonomia, nel rispetto dei vincoli esistenti, ispirando la propria azione alla salvaguardia del territorio, al contenimento dell'uso del suolo in funzione delle normative sovraordinate e al recupero del patrimonio architettonico e ambientale già esistente. Provvede, per quanto di competenza, a promuovere e tutelare l'equilibrato assetto del territorio attraverso la valorizzazione del patrimonio rurale, paesaggistico, della flora, della fauna, delle risorse idriche, del patrimonio delle categorie produttive ed economiche, anche mediante la creazione e/o il rafforzamento di sistemi distrettuali.
2. La sede del Comune è posta nel Municipio di Fiesole e può essere modificata soltanto con atto del Consiglio Comunale. È consentita l'istituzione di più uffici fisicamente distinti e separati.
3. Lo stemma del Comune è d'argento, al crescente d'azzurro, sormontato da una stella di otto raggi di rosso, così come descritto dal decreto del Capo del governo del 29/11/1942. Il gonfalone è generalmente esposto nella sala del Municipio dove si tengono le riunioni del Consiglio comunale.
4. Il gonfalone riporta lo stemma in campo bianco, descritto dal decreto di concessione del Presidente della Repubblica del 11/9/2001, con il quale viene, altresì, conferito il titolo di "Città".
5. Le riunioni degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale. In casi eccezionali e per esigenze particolari, il Consiglio Comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede. Sono sempre consentite, nel rispetto della possibilità di partecipazione del pubblico, riunioni in videoconferenza.
6. All'esterno del Palazzo Municipale sono esposte quotidianamente la bandiera nazionale, comunale e quella europea.

#### **Art. 11. L'informazione e l'albo pretorio**

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini singoli e associati a ogni propria attività, assicurando la trasparenza dell'attività amministrativa e il diritto all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine d'esame delle domande, progetti e provvedimenti. L'informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestività.

2. A tale scopo favorisce l'accesso alle proprie strutture anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni che utilizzerà i mezzi di comunicazione più idonei per rendere capillarmente diffusa l'informazione ai cittadini su programmi, attività e servizi comunali.
3. Il regolamento delle informazioni e relazioni pubbliche disciplina le modalità di coordinamento delle iniziative verso l'esterno quali manifestazioni pubbliche, informazione tramite mass-media e sul proprio sito istituzionale in modo da assicurare programmazione e unitarietà di immagine.
4. Nel rispetto della normativa in materia di pubblicità e di trasparenza sull'attività e sull'organizzazione amministrativa, sull'Albo pretorio e sul sito del Comune sono pubblicati atti, provvedimenti, avvisi destinati alla conoscenza pubblica di leggi, regolamenti e disposizioni comunali. Il Segretario, avvalendosi degli uffici, sovrintende all'affissione degli atti e alla pubblicazione sull'Albo on line.
5. L'Amministrazione Comunale considera Internet un'infrastruttura necessaria per l'esercizio dei fondamentali diritti di cittadinanza digitale.
6. Il Comune promuove la cultura dell'Amministrazione aperta e si adopera nella collaborazione e cooperazione con le istituzioni pubbliche e la società civile, nello scambio dei dati secondo principi di trasparenza, di partecipazione civica, di lotta alla corruzione, di responsabilità, semplificazione e innovazione digitale.

#### **Art. 12. La potestà regolamentare**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune; vengono adottati nelle materie di sua competenza, per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni; sono formulati e approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli e abrogarli. È fatta salva la potestà regolamentare della Giunta, nei casi stabiliti dalla legge.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi fissati dalla legge e dalle disposizioni stabilite dallo Statuto.
3. I regolamenti divengono efficaci dopo l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Essi sono pubblicati sul sito dell'Ente per la libera visione della cittadinanza.

## **TITOLO II**

### **LA STRUTTURA ISTITUZIONALE**

#### **Art. 13. Gli organi di governo**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del Comune e svolge attività propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.
5. Agli organi di governo è affidata la rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi dello Statuto, nell'ambito della legge.

### **CAPO I**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 14. Il Consiglio Comunale**

1. Nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa; costituisce organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo e si raccorda con gli altri organi di governo tramite il proprio Presidente e i Presidenti delle Commissioni Consiliari. I rapporti sono improntati a criteri di autonomia reciproca, in piena salvaguardia delle prerogative di ciascun organo, pur nella necessaria unità d'azione dell'Amministrazione.
2. Il Consiglio può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti comunali negli enti collegati, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.
3. Il Consiglio può adottare mozioni, ordini del giorno e risoluzioni volte a indirizzare l'azione del Sindaco o della Giunta sui programmi dell'Ente, sui temi e avvenimenti di rilievo locale, nazionale e internazionale.
4. Il Consiglio esercita le funzioni di controllo politico amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività effettuate:
  - dagli organi e dall'organizzazione operativa del Comune;
  - dalle istituzioni, fondazioni, aziende speciali, consorzi, gestioni convenzionate, società che hanno per fine la gestione dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi.
5. Il Consiglio può esercitare l'attività di controllo anche mediante interrogazione scritta, o interpellanza, secondo quanto previsto dal proprio regolamento.
6. Compete al Consiglio la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni a esso espressamente riservata dalla legge. Detti indirizzi sono validi limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare e devono essere definiti entro i termini di scadenza degli incarichi stessi, ovvero in modo da consentire il rispetto del

termine di 45 giorni dall'insediamento per provvedervi, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

7. Non possono essere nominati rappresentanti del Comune il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
8. Il voto del Consiglio comunale, contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.
9. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale.
10. Ogni 12 mesi, prima dell'inizio della sessione di bilancio, il Consiglio verifica l'attuazione delle linee programmatiche di mandato da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. A tal proposito, ciascun Assessore riferisce sullo stato di attuazione delle linee programmatiche davanti alle commissioni competenti per materia. In una seduta successiva il Consiglio ha facoltà di adeguare o modificare il documento approvato a inizio legislatura.
11. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa. Le modalità attraverso le quali al Consiglio sono forniti servizi, attrezzature e risorse finanziarie sono stabilite dal bilancio annuale di previsione. Il regolamento del Consiglio disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### **Art. 15. Le linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della costituzione della Giunta, il Sindaco presenta al Consiglio le linee programmatiche approvate dalla Giunta relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico-amministrativo.
2. La relativa delibera di Giunta è depositata in Segreteria per 15 giorni durante i quali ciascun Consigliere ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche, mediante la presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità stabilite dal Regolamento dei lavori del Consiglio comunale.
3. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, esamina e pone in votazione sia gli emendamenti sui quali il Sindaco si è espresso in modo favorevole, che l'intero documento contenente le linee programmatiche del Sindaco. La votazione finale del documento politico-programmatico avviene per appello nominale e per la sua approvazione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
4. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio il documento di rendiconto dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Il documento è sottoposto all'esame e all'approvazione del Consiglio secondo la stessa procedura prevista per le linee programmatiche di inizio del mandato amministrativo. Il Consiglio determina altresì le modalità di comunicazione alla popolazione del documento di rendiconto.

#### **Art. 16. La presidenza del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i Consiglieri comunali, all'inizio della prima seduta, dopo la proclamazione degli eletti.
2. Il Presidente convoca, presiede e rappresenta il Consiglio comunale, ne cura il programma dei lavori e la formazione dell'ordine del giorno; nel rispetto dell'imparzialità e neutralità delle sue funzioni assicura inoltre il raccordo con il Sindaco, la Giunta e i gruppi consiliari.

3. È facoltà del Consiglio istituire al proprio interno l'Ufficio di Presidenza, con la composizione e le funzioni stabilite nel Regolamento di cui all'art. 14, comma 11 dello Statuto.

#### **Art. 17. I Consiglieri comunali**

1. Le norme relative alla composizione, alla elezione, alle cause di ineleggibilità e incompatibilità, alla durata in carica dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. I Consiglieri comunali rappresentano la comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

#### **Art.18. La situazione delle partecipazioni associative e compensi dei Consiglieri comunali e degli Assessori**

1. Nel rispetto dei principi sulla trasparenza amministrativa e in attuazione del diritto degli elettori di controllare l'operato degli eletti, ogni componente del Consiglio e della Giunta è tenuto a depositare entro 20 giorni dall'insediamento:
  - Il curriculum vitae;
  - I dati relativi all'assunzione di altre cariche presso Enti pubblici o privati e i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
  - Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti.
2. I Consiglieri e i componenti della Giunta sono tenuti a comunicare ogni variazione in merito ai documenti succitati.

#### **Art. 19. I gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, anche nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere.
2. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno due componenti, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 20. La Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è formata da un membro eletto all'interno di ciascun gruppo dai suoi componenti chiamato a ricoprire il ruolo di "Capogruppo" o da un suo delegato, dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato e dal Presidente del consiglio, che la presiede. Il Presidente del consiglio può invitare i Presidenti delle Commissioni consiliari.
2. La Conferenza dei Capigruppo è organo consultivo del Presidente. È convocata dallo stesso per la programmazione dei lavori del Consiglio.
3. Il regolamento definisce le norme per il suo funzionamento garantendo l'inserimento nel programma dei lavori delle proposte delle minoranze in rapporto alla data di presentazione.

#### **Art. 21. Le commissioni consiliari**

1. Il Consiglio Comunale si serve per la sua attività di commissioni permanenti, con funzioni preparatorie, referenti, consultive, nonché istruttorie e di esame preventivo delle proposte di deliberazioni.

2. È istituita una commissione consiliare permanente di garanzia e controllo la cui presidenza è attribuita ai gruppi di minoranza, secondo le modalità stabilite nel regolamento del Consiglio comunale.
3. Il regolamento del Consiglio disciplina il funzionamento, le modalità di nomina e i poteri delle commissioni permanenti, nonché le competenze delle stesse, in modo tale che ciascuna corrisponda a uno o più settori funzionali di intervento, individuati sulla base della struttura organizzativa del Comune.
4. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità per istituire commissioni speciali, di durata e compiti limitati.
5. Eventuali commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione sono istituite a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. La presidenza delle commissioni di controllo, di garanzia, di indagine e di vigilanza è attribuita a Consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. La loro istituzione è disciplinata dal regolamento del Consiglio comunale.
6. Tutte le commissioni sono composte esclusivamente da Consiglieri comunali, rispettando per quanto possibile la consistenza numerica dei vari gruppi. Su invito del Presidente della commissione possono, tuttavia, partecipare persone estranee all'Amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
7. Il Presidente di commissione la presiede, la convoca e la rappresenta. Le sue attribuzioni sono disciplinate dal regolamento del Consiglio.

#### **Art. 22. Il Regolamento del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Tale regolamento, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto, prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte.

#### **Art. 23. L'iniziativa deliberativa**

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale spetta:
  - Alla Giunta comunale;
  - Al Sindaco;
  - A ciascun Consigliere comunale;
  - Alla popolazione, in conformità e con le modalità previste con quanto previsto dall'art. dagli artt. 36 e ss. del presente Statuto
2. Gli atti di programmazione economica sono proposti al Consiglio Comunale dalla Giunta.
3. Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina la modalità di presentazione delle proposte di deliberazione e assicura forme di assistenza tecnica ai fini della predisposizione del testo da parte degli uffici comunali.

## **CAPO II**

### **LA GIUNTA**

#### **Art. 24. La composizione e la nomina**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e dal numero di Assessori, fino al massimo previsto dalla legge, nominati dal Sindaco, fra i quali il Vicesindaco. Nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40%, con arrotondamento aritmetico.
2. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
4. Gli Assessori possono anche non essere consiglieri comunali. In questo caso i cittadini prescelti devono essere in possesso dei requisiti di candidabilità, compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere del Comune.
5. Non possono far parte della Giunta: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco.
6. Gli Assessori non possono ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
7. La Giunta decade, e si procede allo scioglimento del Consiglio, in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e per il compimento degli atti urgenti e improrogabili sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.

#### **Art. 25. Il ruolo e le competenze generali**

1. La Giunta collabora con il Sindaco al governo del Comune e all'attuazione delle linee programmatiche di mandato da presentare al Consiglio comunale per la loro approvazione.
2. Essa compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, al Segretario comunale e al personale incaricato di funzioni dirigenziali dei servizi comunali.
3. La Giunta, in particolare:
  - propone al Consiglio i regolamenti e le delibere;
  - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
  - approva gli strumenti di programmazione e organizzazione previsti dalla legge;
4. La Giunta riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività.
5. Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento.

#### **Art. 26. Il Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo nonché, fino alle elezioni, nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso o sospensione dall'esercizio della funzione, salvo il caso di dimissioni volontarie del Sindaco.
2. Nel caso di contemporanea assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, esercita tutte le funzioni l'Assessore più anziano di età.

#### **Art. 27. Gli Assessori**

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte e il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano per delega del Sindaco le funzioni di sovrintendenza al funzionamento degli uffici comunali e dei servizi, nell'ambito delle aree e dei settori specificata mente definiti nella delega predetta.
2. Con la delega, che può essere motivatamente revocata dal Sindaco in qualsiasi momento, sono attribuite tutte le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite.
3. Ciascun Assessore è tenuto a riferire alla Giunta e, almeno una volta l'anno alla Commissione consiliare competente nella materia delegata, sullo stato di attuazione dei programmi annuali di settore e può altresì essere invitato su richiesta di almeno cinque consiglieri a riferire davanti alla commissione consiliare competente per materia sul settore di attività amministrativa per cui è delegato.
4. Qualora nella attribuzione delle deleghe, le politiche di pari opportunità non vengano assegnate ad alcun Assessore, si intendono ricomprese nelle funzioni del Sindaco.
5. Le dimissioni e la cessazione dall'ufficio di Assessori sono comunicate al Sindaco che provvede alla sostituzione entro venti giorni.

### **CAPO III IL SINDACO**

#### **Art. 28. Il Sindaco**

1. Il Sindaco rappresenta il Comune di Fiesole; presta davanti al Consiglio comunale, nella seduta di insediamento, giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune di Fiesole.
2. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti. Esercita le funzioni di ufficiale di governo attribuite dalle leggi.
3. Il Sindaco:
  - indirizza e coordina l'attività della Giunta e degli Assessori secondo le linee programmatiche di mandato approvate dal Consiglio comunale;
  - nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
  - nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dalle leggi vigenti e dai regolamenti comunali;
  - provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro il termine di scadenza del precedente incarico;
  - coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

- esercita le altre funzioni previste dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
- 4. Il Sindaco può conferire incarichi a singoli Consiglieri comunali delegandoli a svolgere attività di studio, analisi e verifica, con una funzione esclusivamente propositiva e di consulenza, relativa a materie circoscritte, puntuali e specifiche di cui sono particolarmente a conoscenza. Tali attività sono svolte in supporto anche dell'attività degli Assessori. Detti incarichi non comportano obblighi economici di indennizzo. Il Consigliere può essere chiamato a riferire in Giunta comunale sull'attività svolta. La struttura comunale collabora con il Consigliere nell'espletamento del proprio incarico. L'incarico ha durata pari al mandato del Sindaco e può essere revocato.
- 5. Il Sindaco può sospendere con ordinanza motivata l'esecuzione degli atti adottati dagli Assessori in base alla propria delega, sottoponendoli all'esame collegiale della Giunta nella prima seduta successiva all'ordinanza. Può altresì sospendere l'esecuzione di specifici atti adottati dal personale incaricato di funzioni dirigenziali nell'ambito delle rispettive competenze, sottoponendoli all'esame e alle conseguenti decisioni da parte della Giunta.
- 6. Le dimissioni del Sindaco divengono efficaci e irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio; in tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio e alla contestuale nomina di un commissario.

#### **Art. 29. La rappresentanza legale**

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente, anche in giudizio. Quando, in assenza del Sindaco interviene il Vicesindaco o, in subordine, l'Assessore più anziano a norma dell'articolo 26, la legale rappresentanza dell'Ente si trasferisce automaticamente al sostituto del Sindaco.
2. Alla Giunta comunale spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Ente. Il Sindaco può subdelegare i poteri di legale rappresentanza ai soggetti che, per legge e/o in base al regolamento dell'organizzazione degli uffici, hanno la responsabilità della funzione, servizio o materia che trattano.
3. La Giunta può, in ogni caso, formulare direttive di natura generale o relative alla singola controversia.

#### **Art. 30. I poteri d'ordinanza**

1. Il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adotta ordinanze contingibili e urgenti, nei casi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché quale Ufficiale di Governo, nei casi di emergenza previsti dalla legge. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, chi lo sostituisce esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.
2. Gli atti di cui al precedente comma debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

## **TITOLO III**

### **LA PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **Art. 31. I principi generali**

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione all'attività politica e amministrativa dell'Ente da parte dei cittadini, singoli o associati.
2. La partecipazione all'attività politica è consentita attraverso gli istituti disciplinati nel presente Titolo. A tale scopo il Comune incentiva anche l'associazionismo e l'attività di volontariato.
3. La partecipazione all'attività amministrativa si realizza anche attraverso la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo, per cui si rinvia a quanto previsto dalla legge vigente.
4. Il Consiglio Comunale adotta un apposito regolamento degli istituti di partecipazione, disciplinati dal presente titolo, cui dovrà farsi riferimento per quanto non espressamente previsto dagli articoli che seguono.
5. Il Comune favorisce, altresì, l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
6. Il Comune riconosce l'importanza dell'adozione delle carte dei servizi pubblici; riconosce e tutela i principi generali dell'ordinamento tributario stabiliti dalle norme in materia di Statuto dei diritti del contribuente e adotta le necessarie disposizioni per la loro definizione.
7. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, il Comune di Fiesole assicura pari opportunità nella partecipazione all'attività politica e amministrativa dell'ente.

### **CAPO I**

#### **LE FORME DELLA PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 32. L'associazionismo, il volontariato e i Consigli di zona**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, le organizzazioni di volontariato, facilitandone la relazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Il Comune sostiene lo sviluppo della rete associativa, riconoscendo alle associazioni il ruolo fondamentale di coesione del tessuto sociale.
3. Il Comune può contribuire a tale valorizzazione anche mediante l'erogazione di benefici economici, predeterminandone, ove possibile, i relativi criteri di attribuzione. L'elenco dei soggetti beneficiari è pubblicato annualmente, assicurandone la massima facilità di accesso e pubblicità, anche per via telematica.
4. Nei confronti delle associazioni dirette alla tutela degli interessi generali o particolari della popolazione il Comune può attivare forme di consultazione, anche per giungere alla sottoscrizione di specifici accordi tra le parti.
5. Il Comune considera proprio compito preminente quello di favorire e valorizzare il contributo della popolazione attiva al governo e alla crescita della comunità locale, agevolando in ogni modo l'effettivo esercizio del diritto di difesa nei limiti e con le modalità di cui agli articoli che seguono e dei regolamenti che ne disciplinano il funzionamento:

- diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi della pubblica amministrazione;
- diritto di confrontarsi pubblicamente con l'Amministrazione in tutte le sue articolazioni attraverso la convocazione di appositi incontri;
- diritto all'istituzione e alla convocazione di consulte;
- diritto a essere consultati, mediante sondaggi e ricerche presso la popolazione, su argomenti di interesse pubblico.

### **Art. 33. I Consigli di zona**

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, può costituire i Consigli di zona. Obiettivi principali dei Consigli di zona sono quelli di favorire la più ampia partecipazione delle persone e delle minoranze, ampliando il concetto di decentramento democratico e della partecipazione attiva della cittadinanza.
2. I compiti dei Consigli di zona sono quelli di promuovere un dialogo costruttivo tra cittadinanza e Amministrazione nella risoluzione dei problemi presenti sul territorio. I Consigli di zona sono composti da cittadini del territorio fiesolano che hanno compiuto il sedicesimo anno di età al momento dell'elezione. La loro mansione è a titolo volontario e gratuito. Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento dei Consigli di zona sono disciplinati da apposito regolamento.

### **Art. 34. Il Consiglio comunale dei ragazzi**

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.
2. Le modalità di elezione, i compiti e il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento.

### **Art. 35. Le Consulte**

1. Il Comune può promuovere e/o costituisce su richiesta dei cittadini, come da apposito regolamento, Consulte quali organismi di partecipazione ove sono rappresentate anche libere associazioni.
2. Le Consulte costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, singoli cittadini che ritengano di poter dare uno specifico contributo, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio comunale nelle specifiche delibere istitutive. Le Consulte esercitano funzioni consultive su specifici ambiti dell'attività dell'Amministrazione nei confronti della Giunta e del Consiglio in particolare nella fase di predisposizione dei provvedimenti che attengono alle materie di loro interesse.
3. Il Consiglio comunale nella delibera istitutiva specifica la composizione della Consulta e le modalità di nomina, le procedure di convocazione e di voto.

### **Art. 36. Le consultazioni**

1. L'Amministrazione comunale può indire, con le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 31, consultazioni della popolazione relativamente a determinate attività amministrative, allo scopo di acquisire pareri e proposte, anche mediante l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.

#### **Art. 37. Le istanze**

1. Chiunque abbia una relazione stabile, per ragioni di residenza, domicilio, studio o lavoro, con la comunità fiesolana, può proporre istanze scritte al Sindaco, relativamente a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. Il Sindaco deve rispondere all'istanza per iscritto, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

#### **Art. 38. Le petizioni**

1. Chiunque abbia una relazione stabile, per ragioni di residenza, domicilio, studio o lavoro, con la comunità fiesolana, può promuovere la proposizione al Sindaco di petizioni, volte a sollecitare l'intervento degli organi dell'Amministrazione su questioni di interesse collettivo.
2. Le petizioni sono ammissibili solo se proposte da un numero minimo di 60 persone. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità, in calce al testo della petizione medesima.
3. Il Sindaco, ricevuta la petizione, la inoltra entro 30 giorni agli organi interessati.
4. Le modalità di decisione e di informazione dei promotori della petizione circa gli esiti della stessa, sono disciplinati nel regolamento di cui all'art. 31 dello Statuto.

#### **Art. 39. Le proposte**

1. Chiunque abbia una relazione stabile, per ragioni di residenza, domicilio, studio o lavoro, con la comunità fiesolana, può promuovere la presentazione di proposte per l'adozione di atti di competenza del Comune.
2. Le proposte possono essere presentate da un numero minimo di 60 persone e devono indicare, in modo preciso, l'atto e il suo contenuto dispositivo. La raccolta di adesioni può avvenire senza particolari formalità, in calce al testo della proposta.
3. Il Sindaco ha 30 giorni di tempo, dal ricevimento del testo, per inoltrare la proposta agli organi competenti, secondo le modalità previste nel regolamento di cui all'art. 31 dello Statuto.

#### **Art. 40. Il referendum consultivo**

1. Al fine di consentire ai cittadini residenti nel Comune di esprimere il loro assenso o dissenso sulle materie di competenza comunale, fatta eccezione per quelle indicate nel comma 2 del presente articolo, è ammessa l'indizione di referendum consultivi.
2. Non possono formare oggetto di consultazione referendarie le seguenti materie:
  - tributi e tariffe;
  - bilancio e contabilità;
  - designazioni e nomine;
  - personale;
  - provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
  - piano strutturale, piano operativo comunale, regolamento edilizio;
  - Statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
  - gli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative;
  - materie e oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale ed eguaglianza delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali ed economiche o per opinioni politiche.
4. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata:
  - dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei suoi componenti;

- dalla Giunta;
  - da 1.000 residenti, anche minorenni, purché abbiano compiuto sedici anni.
5. Con il regolamento di cui all'art. 31 del presente Statuto, il Consiglio comunale disciplina la procedura di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni e la validità delle stesse.
  6. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento della consultazione referendaria è coperto con mezzi ordinari di bilancio.
  7. In nessun caso il referendum potrà aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali della Città Metropolitana, comunali e circoscrizionali.

#### **Art. 41. Il referendum abrogativo**

1. Al fine di consentire ai cittadini residenti nel Comune l'esercizio della funzione di indirizzo politico, è ammessa l'indizione di referendum abrogativi di atti di interesse generale, fatta eccezione per quelli relativi alle materie indicate al comma 2 del presente articolo.
2. Non possono formare oggetto di consultazione referendaria le seguenti materie:
  - tributi e tariffe;
  - bilancio e contabilità;
  - designazioni e nomine;
  - personale;
  - provvedimenti specifici in materia di circolazione stradale;
  - piano strutturale, piano operativo comunale, regolamento edilizio;
  - Statuto e regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi comunali;
  - non sono ammessi altresì gli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative;
  - materie e oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi 5 anni.
3. Non sono comunque ammessi quesiti referendari la cui formulazione neghi la pari dignità sociale e l'eguaglianza dei diritti delle persone, discriminando la popolazione per sesso, razza, lingua o religione, per condizioni personali o economiche e per opinioni politiche.
4. La richiesta di indizione del referendum può essere formulata da 1.000 residenti, anche minorenni, purché abbiano compiuto sedici anni.
5. La richiesta deve essere presentata, a pena d'inammissibilità, non prima di trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento oggetto della stessa. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e sintetico e deve indicare espressamente e puntualmente l'atto amministrativo di cui si propone l'abrogazione, a pena d'inammissibilità.
6. L'efficacia dell'atto è sospesa in pendenza di referendum.
7. Con il regolamento di cui all'art. 31 del presente Statuto, il Consiglio disciplina le procedure di ammissione, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni e la validità delle stesse.
8. L'onere finanziario derivante dalle spese per l'espletamento della consultazione referendaria è coperto con i mezzi ordinari di bilancio.

#### **Art. 42. Bilancio partecipativo**

1. Il Comune può adottare il bilancio partecipativo quale strumento di democrazia diretta, teso a coinvolgere la cittadinanza nella programmazione e nell'indirizzo di parte delle risorse che vanno a comporre annualmente la previsione di spesa pianificata dall'Amministrazione.

2. Una quota delle risorse contenute nel bilancio comunale di previsione può, quindi, essere destinata annualmente per percorsi di bilancio partecipativo.

## **CAPO II**

### **I CITTADINI E GLI ATTI DEL COMUNE**

#### **Art. 43. La pubblicità degli atti amministrativi**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, a eccezione di quelli riservati per disposizione di legge o di regolamento, sono pubblici e l'Amministrazione è tenuta a pubblicizzarli nelle forme adeguate, previste in apposito regolamento.
2. Il Segretario comunale garantisce la pubblicità degli atti seguendo le procedure e certificandone la messa in atto.
3. Il Sindaco può comunque vietare, con dichiarazione temporanea e motivata, l'esibizione degli atti la cui diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di singoli, gruppi o imprese.

#### **Art. 44. Il diritto di accesso**

1. Ai sensi di legge e del Regolamento, il Comune garantisce a tutti i cittadini l'accesso agli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti pubblici o privati che gestiscono servizi pubblici. Il Comune garantisce altresì l'accesso alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione e a quelle relative allo stato degli atti e delle procedure, all'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti. Il Comune agevola l'accesso alle strutture, ai servizi, alle associazioni e agli enti presenti sul proprio territorio.
2. Il diritto di accesso di cui al comma 1, può essere limitato soltanto nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti.

#### **Art. 45. Il procedimento amministrativo**

1. Il Comune fonda la propria attività amministrativa su criteri di trasparenza, pubblicità, partecipazione, imparzialità, semplificazione.
2. Nei procedimenti relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è garantita la partecipazione degli interessati in conformità a quanto stabilito dalla legge e dai Regolamenti comunali in materia.
3. Nel regolamento di cui all'art. 45 del presente Statuto, sono disciplinati i criteri generali per lo sviluppo del procedimento e le altre indicazioni di legge.

#### **Art. 46. L'informazione e la comunicazione**

1. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale dell'informazione e della comunicazione per assicurare la partecipazione della popolazione alla vita sociale e politica, la trasparenza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. A tal fine incentiva l'impiego di ogni strumento utile al fine di realizzare una concreta ed efficiente conoscenza dell'attività e dei servizi resi; dall'uso del linguaggio semplice e chiaro sino all'utilizzo di sistemi informatici telematici, all'interno dell'Ente come in collegamento con le altre pubbliche amministrazioni.
3. Il Comune valorizza in particolare gli uffici deputati a intrattenere relazioni con il pubblico, per assicurare la più ampia comunicazione, informazione, accesso e partecipazione ai sensi delle vigenti disposizioni, così come l'impiego di periodici, avvisi e comunicati.

# **TITOLO IV**

## **L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

### **CAPO I**

#### **I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

##### **Art. 47. I servizi comunali**

1. Il Comune promuove l'impianto e la gestione dei servizi pubblici comunali che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale l'individuazione dei nuovi servizi pubblici da attivare, in relazione alle necessità che si presentano nel tempo nella comunità, nonché la determinazione delle modalità per la loro gestione, ivi compresa la partecipazione dell'ente a società di capitali; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto.

##### **Art. 48. L'affidamento a terzi**

1. Il Consiglio Comunale affida a terzi la titolarità dell'erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica, nonché la gestione delle reti e degli impianti, secondo le modalità, nei casi e nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia.
2. La gestione delle reti e degli impianti, qualora, in conformità con la disciplina di settore, sia separata dall'attività di erogazione del servizio, è affidata ai soggetti e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti. La proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all'esercizio dei servizi pubblici locali, non può essere ceduta. Resta salva la facoltà di conferire la proprietà medesima a società a capitale interamente pubblico, nei limiti indicati dalla legge.
3. L'affidamento della titolarità della gestione del servizio è regolato da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi generali, secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
4. Ai fini di cui al presente articolo, il Consiglio comunale può promuovere la costituzione di società di capitali, con partecipazione pubblica anche minoritaria. Nel caso di società a capitale misto privato-pubblico, il socio privato sarà scelto mediante procedura a evidenza pubblica. Tali società diverranno affidatarie della gestione e dell'erogazione dei servizi pubblici locali, nei modi e nei termini di cui alle disposizioni vigenti in materia.

##### **Art. 49. Le aziende speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali privi di rilevanza economica può essere effettuata mediante affidamento diretto nei limiti e casi previsti dalla legge.
2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto, approvato dal Consiglio comunale. L'azienda speciale conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato numero 1 al d.lgs. 118/2011 e successive modificazioni e ai principi del Codice Civile.
3. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio Statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di

efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione.
5. Lo Statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
6. I rapporti fra il Comune e l'azienda speciale in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali sono regolati da apposito contratto di esercizio.

#### **Art. 50. Le Istituzioni/Fondazioni**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali e educativi, privi di rilevanza economica, il Consiglio comunale può costituire istituzioni, organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. L'ordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
5. La costituzione delle istituzioni è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.
6. I rapporti fra il Comune e l'Istituzione in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali sono regolati da apposito contratto di servizio.
7. Al Comune è altresì consentito l'ingresso e/o la costituzione di associazioni, fondazioni (anche di partecipazione) e altri soggetti dotati di personalità giuridica, onde perseguire scopi di rilevanza o utilità sociale.
8. Al fine di conseguire l'interesse pubblico, il Comune di Fiesole potrà coinvolgere anche altre Istituzioni, Amministrazioni Pubbliche o privati nelle iniziative di cui al presente articolo.

#### **Art. 51. Le Società per Azioni**

1. Per l'esercizio di servizi locali privi di rilevanza economica, per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione delle infrastrutture e altre opere di interesse pubblico che non rientrino, ai sensi della legislazione vigente, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Consiglio Comunale può, altresì, nel rispetto della normativa vigente, promuovere la costituzione di società per azioni anche senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi da scegliere mediante procedure a evidenza pubblica. Il Consiglio delibera altresì la partecipazione a società già esistenti costituite con la finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società e alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nelle società di cui al comma 1 nel caso di prevalenza del capitale pubblico locale, questa è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni al Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Città Metropolitana. Gli enti predetti possono

costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti e altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.

4. Nell'atto costitutivo e nello Statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio comunale.
5. Per la gestione dei servizi possono essere costituite anche società a responsabilità limitata.
6. I rapporti fra il Comune e la Società per Azioni in merito alla gestione da parte di quest'ultima dei servizi comunali sono regolati da apposito contratto di servizio.

#### **Art. 52. La Carta dei Servizi**

1. In ogni caso in cui il Comune proceda ad affidare a terzi lo svolgimento di servizi pubblici, aventi o meno rilevanza economica, contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di affidamento del servizio è approvata, quale sua parte integrante e sostanziale, una Carta del Servizio, contenente i principi chiamati a regolare l'erogazione del servizio affidato, secondo quanto previsto nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e successiva normativa in materia di erogazione di pubblici servizi.

## **CAPO II**

### **LE FORME DI ASSOCIAZIONE E COOPERAZIONE TRA ENTI**

#### **Art. 53. Le convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica e organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Città Metropolitana, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di volta in volta determinati.
2. Le convenzioni, da redigersi nelle forme previste dalle leggi, devono specificare i propri fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo e amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. Con le convenzioni di cui al presente articolo, il Consiglio comunale può deliberare l'attribuzione della delega di funzioni, in favore di uno degli enti partecipanti all'accordo, affinché questo operi in luogo e per conto del Comune, come prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo.
5. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e di beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti.

#### **Art. 54. I Consorzi**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di Consorzi con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Città Metropolitana, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
  - La convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; disciplina le nomine e le competenze degli organi consortili, in conformità con quanto previsto sul punto dalle disposizioni relative alle competenze del Sindaco e alle attribuzioni del Consiglio; prevede

la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consociati;

- Lo Statuto del Consorzio, che, in conformità con la convenzione, disciplina l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
- 2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
- 3. Al Consorzio che gestisce attività inerenti servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale, si applicano le norme previste per le aziende speciali.

#### **Art. 55. Gli accordi di programma**

1. Per provvedere alla definizione e attuazione di opere, interventi e programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni e attività e per determinare tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connesso.
2. Il Sindaco convoca una Conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate per verificare la possibilità di definire l'accordo di programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e determini variazioni degli strumenti urbanistici del Comune, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.
5. Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella realizzazione delle opere, interventi e programmi, ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realizzazione, il Sindaco partecipa all'accordo, informandone la Giunta, e assicura la collaborazione dell'Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze e all'interesse, diretto o indiretto, della sua comunità alle opere, interventi e programmi da realizzare.
6. Si applicano per l'attuazione degli accordi suddetti, le disposizioni stabilite dalla legge.

### **CAPO III**

#### **LA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

#### **Art. 56. L'ordinamento contabile del Comune**

1. L'ordinamento contabile del Comune è regolato dalle disposizioni di legge e regolamentari in materia di Enti locali e dalle specifiche norme in materia di contabilità pubblica, con particolare riguardo ai relativi principi contabili. È disciplinato inoltre dall'apposito regolamento di contabilità, in conformità alle previsioni del presente Statuto e in coerenza con altri regolamenti attinenti alla gestione delle entrate e/o delle spese, alla gestione dell'economato e da ogni altro regolamento comunque correlato o collegato.

#### **Art. 57. Gli atti di programmazione, il bilancio di previsione, il rendiconto della gestione, il bilancio consolidato**

1. La programmazione delle attività del Comune è informata a principi di sostenibilità, realizzabilità, efficienza, efficacia ed economicità. Le attività sono correlate alle risorse finanziarie acquisibili per realizzarle, tenendo conto dei vincoli di destinazione delle stesse e

degli accantonamenti a presidio dei rischi da svalutazione crediti di dubbia esigibilità e dei principi contabili di riferimento. Gli atti con i quali la programmazione viene esplicitata sono previsti dalla legge e dai regolamenti.

2. Nell'ambito degli strumenti di previsione, la spesa può essere attivata in presenza di bilancio approvato e reso esecutivo e/o di sue variazioni ugualmente approvate e, nei limiti di legge, in caso di esercizio provvisorio e gestione provvisoria e comunque negli altri casi previsti da norme speciali.
3. Il bilancio di previsione ha la durata che la legge, i regolamenti e la deliberazione di approvazione stabiliscono. I documenti di programmazione, propedeutici alla redazione del bilancio e/o suoi allegati, sono approvati preliminarmente e/o proposti, secondo la legge, dalla Giunta comunale o da altro organo o soggetto previsto dalle norme. Il bilancio di previsione e le sue variazioni comprese quella o quelle di assestamento generale per la verifica degli equilibri e/o la salvaguardia degli stessi, sono approvate dal Consiglio Comunale, salvo che la legge non disponga diversamente. Sono in ogni caso consentite le variazioni di bilancio che la legge attribuisce alla competenza della Giunta comunale e/o alla competenza del Responsabile del Servizio Finanziario oppure, quando consentito, al Responsabile del Servizio o Dipartimento competente. Sono inoltre consentite le variazioni di bilancio in via d'urgenza ad opera della Giunta comunale, salvo ratifica, da parte del Consiglio comunale, nei termini di legge.
4. Il bilancio di previsione, in coerenza con le linee di mandato amministrativo e gli altri strumenti di programmazione, quali, ad esempio, il "documento unico di programmazione", costituisce presupposto formale e amministrativo per la pianificazione della spesa corrente, di quella di investimento e delle fonti di finanziamento interne ed esterne. L'indebitamento è ammesso nei limiti dettati dalla Costituzione e dalla legge. La misura del suo ricorso è determinata dalla capacità della relativa sostenibilità economica e finanziaria, in base alla quale vanno ricondotti i piani di ammortamento.
5. Nel bilancio di previsione, le entrate e le spese devono essere enumerate e rappresentate nelle forme di legge, in modo da consentirne la lettura.
6. In materia di rendiconto e di bilancio consolidato, è fatto rinvio alle norme in materia.

#### **Art. 58. La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti**

1. Quando previsto dalla legge e comunque assieme alla proposta del bilancio di previsione, la Giunta comunale propone al Consiglio Comunale il programma delle opere pubbliche e le sue eventuali variazioni. In tal contesto possono essere preventivate quote di spesa da destinare, occorrendo, al cofinanziamento di progetti di investimento, parzialmente finanziati dai fondi di derivazione europea, dallo Stato e/o dalla Regione Toscana e/o da altre istituzioni pubbliche.

#### **Art. 59. La gestione corrente**

1. Il Comune persegue il necessario obiettivo di mantenere o raggiungere tutti gli equilibri economico finanziari previsti.
2. L'equilibrio di parte corrente si fonda sul presupposto di determinare o adeguare i programmi e le attività esercitate che determinano fabbisogno di spesa, in funzione delle risorse proprie e dei trasferimenti ragionevolmente possibili e realizzabili.

#### **Art. 60. La gestione della spesa per investimenti**

1. Compatibilmente con gli strumenti di programmazione adottati o in adozione e con gli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione, la Giunta comunale e gli Uffici attivano le procedure per reperire contributi finalizzati al perseguimento dei progetti di investimento di cui all'articolo 58.

#### **Art. 61. L'organo di revisione economico finanziario**

1. L'organo di revisione economico finanziario svolge le attività previste dalla legge e costituisce organo di collaborazione del Consiglio comunale in persona del suo Presidente e dei Presidenti delle Commissioni Consiliari.
2. L'organo di revisione è collegiale o formato da un unico componente a norma di legge e regolamenti. La sua nomina, durata, funzioni avviene secondo le disposizioni di legge previste. Le modalità di espletamento dell'incarico sono stabilite dalla legge e, in subordine, dal regolamento di contabilità. Non sono consentite le nomine di revisori supplenti, se non previste dalla legge.
3. I verbali, le relazioni e i pareri dell'organo di revisione economico finanziario sono a disposizione di tutti gli amministratori locali e del Segretario Generale.
4. Chiunque abbia interesse può ottenere, mediante accesso civico, le copie dei documenti, al di fuori di quelli già pubblicati nel sito dell'Ente, dall'organo di revisione economico finanziario specificamente correlate all'interesse manifestato.

#### **Art. 62. Le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del revisore unico o dei componenti dell'organo di revisione economico finanziario; revoca e dimissioni**

1. La legge stabilisce le cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza del revisore unico o dei componenti dell'organo di revisione economico finanziario.
2. Il revisore unico e i componenti dell'organo di revisione economico finanziario non possono essere revocati se non per inadempimento. Possono essere inoltre revocati negli altri casi previsti dalla legge.
3. Il revisore unico o i componenti dell'organo di revisione economico finanziario cessano dalla carica a norma di legge. Le dimissioni sono ammesse con preavviso almeno di 45 giorni, per consentire le procedure di nuova selezione e l'adozione dell'apposita deliberazione consiliare. L'incarico cessa per scadenza del mandato. È consentita la proroga dell'incarico fino ad un massimo di 45 giorni successivi al termine della durata della carica.

### **CAPO IV**

## **L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO**

#### **Art. 63. I principi generali**

1. Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità e assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire più elevati livelli di produttività. A tali fini la struttura è organizzata in settori organici di intervento.
2. Nell'attuazione di tali criteri e principi, il personale incaricato di funzioni dirigenziali o, in subordine, comunque di vertice del settore e/o servizio e/o dipartimento che possono rivestire il ruolo di "Elevata Qualificazione", si coordinano col Segretario comunale. Tutto il personale assicura, a norma dell'art. 97 della Costituzione, l'imparzialità e il buon andamento dell'amministrazione. In tale contesto, viene garantita la massima semplificazione dei procedimenti e disposto l'impiego delle risorse di bilancio con criteri di razionalità ed economicità.
3. Il Comune riconosce la necessità di una consapevole partecipazione dei lavoratori e promuove le opportune forme di consultazione e confronto con le organizzazioni sindacali.

#### **Art. 64. L'organizzazione**

1. I servizi e gli uffici comunali sono organizzati in dipartimenti oppure in servizi o settori.

2. Il numero dei dipartimenti e la loro organizzazione sono stabiliti con apposito e specifico provvedimento della Giunta comunale.

#### **Art. 65. Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale, dirigente pubblico dipendente del Ministero dell'Interno è nominato dal Sindaco tra gli iscritti all'Albo, per un periodo pari a quello del mandato elettivo del Sindaco. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario titolare uscente è confermato.
2. Può essere revocato con provvedimento motivato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
3. Il Segretario comunale collabora con gli organi dell'Ente e assicura loro assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.
4. Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, e in particolare:
  - partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, avvalendosi degli uffici e del personale comunale;
  - può rogare i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
  - presiede la commissione di concorso a posti di qualifica dirigenziale.

#### **Art. 66. Il Vicesegretario comunale**

1. Il Sindaco, sentito il Segretario e la Giunta, può nominare il Vicesegretario comunale che, di norma, dirige una delle strutture di massima dimensione esistente nel Comune.
2. Il Vicesegretario svolge le funzioni vicarie del Segretario; coadiuva il Segretario in tutte le funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dal presente Statuto e lo sostituisce nei casi di vacanza o assenza o impedimento.

#### **Art. 67. Le funzioni dirigenziali**

1. Il Sindaco periodicamente attribuisce gli incarichi delle funzioni dirigenziali a tempo determinato, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e delle capacità e competenze professionali dei singoli dipendenti, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza.
2. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali esercita con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture alle quali è preposto, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi loro dipendenti.
3. Ad essi spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, di controllo, di vigilanza e sanzionatorie.
4. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali è responsabile dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali provvede ad assumere specifici impegni di spesa per l'erogazione dei servizi comunali e per l'intera attività dell'Ente.
5. Spetta a essi, altresì, la presidenza delle commissioni di gara e di concorso, salvo quanto previsto dal precedente articolo, nonché la stipulazione dei contratti.

6. Tramite la conferenza dei capi-dipartimento di cui all'art. 68 dello Statuto, viene definita la ripartizione di competenze per l'attribuzione delle risorse e la proposta formulata è sottoposta all'esame e approvazione della Giunta.
7. Periodicamente vengono relazionate al Sindaco le spese assunte, i conferimenti a ditte esterne e lo stato dei lavori delle forniture o dei servizi attribuiti.
8. Il Sindaco o gli Assessori delegati verificano se la gestione corrisponde agli obiettivi fissati.
9. Con una frequenza fissata dalla Giunta, vengono da questa stabiliti gli obiettivi che ogni singolo settore deve raggiungere, indicando i mezzi e le risorse destinate allo scopo.
10. Per l'esecuzione di specifiche opere pubbliche, spetta alla conferenza dei capi-dipartimento la definizione delle fasi operative con l'attribuzione dei compiti specifici da perseguire.

#### **Art. 68. La Conferenza dei capi-dipartimento**

1. La Conferenza dei capi-dipartimento è costituita dal Segretario comunale e da tutto il personale incaricato di funzioni dirigenziali del Comune. La Conferenza svolge funzioni di collaborazione con il Consiglio comunale e la Giunta; ha compiti propositivi, di indirizzo, consultivi, istruttori, organizzativi e attuativi nel rispetto delle competenze previste dalla normativa di legge e dallo Statuto per gli organi elettivi.

#### **Art. 69. La presidenza di gare e di commissioni di concorso**

1. La presidenza delle gare e la firma dei contratti spettano al personale incaricato di funzioni dirigenziali secondo le modalità previste dal regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.
2. La presidenza delle commissioni concorsuali è attribuita al personale incaricato di funzioni dirigenziali garantendo la più ampia rotazione tra gli stessi nell'arco temporale coincidente con il mandato amministrativo.

#### **Art. 70. La responsabilità**

1. Il personale incaricato di funzioni dirigenziali risponde della correttezza amministrativa e dell'efficiente gestione degli uffici e servizi posti sotto la propria direzione. È responsabile in particolare dell'osservanza dei doveri a cui sono sottoposti i dipendenti assegnati all'ufficio, e in specie dell'organizzazione, del rispetto dell'orario e del corretto adempimento delle prestazioni di lavoro.
2. La verifica dello stato di attuazione dei programmi di attività, degli indirizzi e delle direttive deve tener conto delle concrete condizioni di lavoro e di ambiente, della disponibilità di risorse umane e finanziarie con cui il personale incaricato di funzioni dirigenziali ha ottemperato ai compiti assegnati.
3. Il regolamento del personale specifica i fatti, le circostanze e gli esiti che possono dar luogo alla responsabilità dirigenziale, le procedure per il loro accertamento e le misure conseguenti.

#### **Art. 71. Gli incarichi esterni**

1. La copertura dei posti di responsabile di un'area o di un servizio, di qualifiche dirigenziali ovvero per incarichi di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le modalità con cui procedere alla stipula di tali contratti.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato di dirigenti, di alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, e nell'osservanza delle modalità e dei limiti quantitativi indicati dalla legge. I contratti di cui ai precedenti commi non possono

avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.
4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge. Tali uffici sono costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. Con provvedimento motivato della Giunta, al personale di cui al precedente periodo, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale.

#### **Art. 72. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare, l'organizzazione dell'Ente, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali nel rispetto dei principi fissati dal d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

#### **Art. 73. La formazione**

1. Il Comune, anche avvalendosi del contributo delle organizzazioni sindacali, promuove iniziative idonee per favorire la formazione, l'aggiornamento, la crescita professionale di tutto il personale, anche organizzando direttamente incontri, corsi di preparazione, perfezionamento, conferenze e seminari.
2. Con adeguata motivazione, si può disporre che il concorso pubblico possa avvenire con la forma del corso-concorso quando lo richieda la specializzazione e la professionalità del posto da coprire

## **TITOLO V**

### **LE NORME FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 74. I regolamenti**

1. Il Consiglio Comunale provvederà ad approvare tempestivamente il regolamento dei lavori del Consiglio e gli altri regolamenti previsti da questo Statuto, onde rendere armoniche le relative disposizioni al presente atto fondamentale, nel rispetto delle procedure e dei termini previsti dalle leggi vigenti in materia.
2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, in quanto con esso compatibili.

#### **Art. 75. La revisione dello Statuto**

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, commi quarto e quinto, del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Art. 76. L'entrata in vigore**

1. Il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e viene pubblicato nell'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore decorsi i trenta giorni dalla sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.